

DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2015
63/2015/R/EEL

**REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL
MECCANISMO COMPENSATIVO DELL'ONERE MEDIO CCT**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 febbraio 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2007 (di seguito: DPR 13 aprile 2007);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 137/04 (di seguito: deliberazione 137/04);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04;
- la deliberazione 24 dicembre 2004, n. 237/04;
- la deliberazione dell'Autorità 10 aprile 2006, n. 73/06;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2006, n. 79/06;
- l'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2006, n. 162/06;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 350/07;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2008, ARG/elt 53/08 (di seguito: deliberazione 53/08);
- la deliberazione dell'Autorità del 19 luglio 2012, 299/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 299/2012/R/eel);
- il documento di consultazione 3 agosto 2010, DCO 29/10;

- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), 8 luglio 2005, n. 3285;
- la sentenza del Tar Lombardia 10 aprile 2009, n. 3239;
- la sentenza del Consiglio di Stato, 2 marzo 2010, n. 1212;
- la sentenza del Tar Lombardia 7 ottobre 2013, n. 2234 (di seguito: sentenza 2234/13);
- la sentenza del Consiglio di Stato, 2 febbraio 2015, n. 463 (di seguito: sentenza 463/15);
- la comunicazione della società Gestore dei Servizi Energetici Spa (di seguito: GSE) del 30 settembre 2013, prot. Autorità n. 31957 del 3 ottobre 2013 (di seguito: comunicazione 3 ottobre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 42, della deliberazione 48/04, ha normato la disciplina dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (di seguito: CCT) dal 1 aprile al 31 dicembre 2004;
- la deliberazione 137/04 ha modificato il sopra citato articolo 42, introducendo un meccanismo compensativo per gli operatori nel caso in cui l'onere medio per i CCT risulti superiore a 2 euro/MWh (di seguito: meccanismo compensativo dell'onere medio CCT), destinato a operare dal 1 agosto 2004;
- l'articolo 42 della deliberazione 48/04, anche in esito a un articolato contenzioso avente ad oggetto il sopra citato meccanismo, è stato successivamente integrato dalle seguenti deliberazioni:
 - la deliberazione 53/08 che, in esecuzione del d.P.R. 13 aprile 2007, ha, tra le altre cose, esteso retroattivamente a partire dal 1 agosto 2004 il meccanismo compensativo dell'onere medio CCT;
 - la deliberazione 299/2012/R/eel che, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1212/2010, ha disposto:
 - i. al punto 1, la modifica del meccanismo compensativo dell'onere medio CCT ;
 - ii. al punto 2, la regolazione delle partite economiche afferenti l'applicazione del predetto meccanismo da parte del competente soggetto avente causa dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A, su istanza dei soggetti interessati;
- con sentenza 2234/13 il Tar Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalla società Edison Trading S.p.A. avverso la deliberazione 299/2012/R/eel, annullando le disposizioni ivi incluse;
- con sentenza 463/15, il Consiglio di Stato, preso atto della rinuncia di Edison Trading S.p.A. al ricorso di primo grado, ha annullato la sentenza 2234/13 e che, di conseguenza, la deliberazione 299/2012/R/eel continua a trovare applicazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 3 ottobre 2013 il GSE ha fornito all’Autorità le seguenti informazioni:
 - la lista degli operatori aventi diritto alla regolazione delle partite economiche derivanti dalle nuove modalità di calcolo del meccanismo compensativo dell’onere medio CCT introdotte con la deliberazione 299/2012/R/eel (di seguito: operatori aventi diritto);
 - l’ammontare complessivo degli importi da riconoscere ai predetti operatori, pari a 9,8 milioni di euro;
 - il dettaglio del rimborso spettante a ciascun operatore avente diritto;
- con la medesima comunicazione il GSE ha richiesto indicazioni in merito alla copertura economica dei sopra citati importi;
- il saldo netto fra i proventi e gli oneri maturati per effetto dell’applicazione dei CCT e delle relative coperture (CCC) è coperto mediante l’applicazione del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 111/06 (di seguito: *uplift*).

RITENUTO OPPORTUNO:

- che Terna e GSE diano attuazione alle disposizioni di cui al punto 2 della deliberazione 299/2012/R/eel nei termini di seguito indicati:
 - Terna, entro e non oltre il 31 marzo 2015, versa a GSE l’importo di 9,8 milioni di euro da recuperare mediante un incremento di pari ammontare dell’*uplift* del secondo trimestre 2015;
 - GSE, procede al versamento degli importi spettanti entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle relative fatture o, se successivo, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’importo di 9,8 milioni di euro

DELIBERA

1. di dare attuazione alle disposizioni di cui al punto 2 della deliberazione 299/2012/R/eel nei termini di cui in motivazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna e GSE;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

19 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni